

# CLAUSOLE PARTICOLARI APPLICABILI PER LE VENDITE PER CORRISPONDENZA E TELEFONICHE

A parziale modifica ed integrazione delle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente" che regolano i rapporti tra il sottoscritto "Esercente" e CartaSi S.p.A. (di seguito, per brevità, "CartaSi"), limitatamente alle operazioni di vendita effettuate per corrispondenza ("Mail Order") e delle vendite telefoniche ("Telephone Order"), si conviene quanto segue:

## Art. 1 Accettazione delle carte

Tutte le disposizioni contenute nelle condizioni generali di adesione per l'Esercente riguardanti le modalità di accettazione delle carte di pagamento (di seguito "Carte"), che presuppongono la presenza fisica delle stesse, devono intendersi derogate e quindi non applicabili alle materie regolate dal presente contratto.

## Art. 2 Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione

L'Esercente, per ogni operazione effettuata per mezzo delle Carte di cui all'articolo 2 delle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente", deve ottenere, quale che ne sia l'importo, l'autorizzazione da CartaSi. Al fine di non incorrere in responsabilità dell'Esercente nei confronti dei Circuiti Internazionali, la transazione dovrà riportare la stessa data dell'autorizzazione concessa. L'Esercente si impegna a richiedere sempre al Titolare della Carta il codice di sicurezza CV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta), e ad inoltrarlo a CartaSi unitamente alla richiesta di autorizzazione. L'Esercente si impegna inoltre a rendere il codice CV2 accessibile solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l'effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l'Esercente, per modalità tecnico-operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi agli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti Internazionali consultabili nel Portale Esercenti del sito [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it) e richiedibili al Servizio Clienti di CartaSi. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, l'Esercente dovrà corrispondere la penale prevista al successivo Art. 7 del presente Contratto. L'autorizzazione inviata dall'Esercente senza codice CV2 viene automaticamente respinta. L'Esercente, ottenuta l'autorizzazione da CartaSi, dovrà far pervenire presso il Centro Operativo di CartaSi tutti i dati relativi alle transazioni entro 5 giorni dalla data della loro effettuazione. Gli importi relativi alle transazioni contabilizzate oltre il quinto giorno dalla data della loro effettuazione saranno comunque elaborati e accreditati da CartaSi salvo buon fine.

## Art. 3 Modalità di liquidazione

L'importo delle operazioni verrà accreditato sul conto corrente indicato nella "Richiesta per l'abilitazione alle vendite per corrispondenza e telefoniche", che costituisce parte integrante del presente Contratto, con una delle seguenti modalità:

- CartaSi o la Banca provvederà ad accreditare il conto corrente indicato per un importo pari all'ammontare netto delle transazioni (importo lordo meno commissioni).
- CartaSi o la Banca provvederà ad accreditare il conto corrente indicato per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni. Mensilmente CartaSi addebiterà il suddetto conto corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle operazioni registrate nell'E/C mensile.

## Art. 4 Procedure di storno

L'Esercente nel caso di restituzione o sostituzione della merce acquistata dal Titolare della Carta, ovvero di mancato utilizzo, totale o parziale, del servizio da parte del medesimo, deve effettuare una procedura di storno della richiesta di autorizzazione ovvero dell'importo della transazione effettuata. Nel caso di storno della transazione, l'Esercente dovrà utilizzare, qualora tecnicamente possibile, il P.O.S., ovvero, inviare a CartaSi - Ufficio Movimenti - una richiesta scritta di storno contabile contenente tutti i dati relativi alla transazione effettuata. Qualora, al momento della richiesta di storno, l'Esercente abbia già ricevuto l'accredito dell'importo della transazione, CartaSi addebiterà sul conto corrente dell'Esercente stesso l'importo da stornare. Resta comunque il divieto per l'Esercente di rimborsare direttamente al Titolare della Carta eventuali importi, sia in contanti sia con qualsiasi altro mezzo.

## Art. 5 Documento di vendita da rilasciare al Titolare

L'Esercente deve rilasciare al Titolare della Carta un documento di vendita recante i seguenti dati:

- insegna dell'Esercente (così come indicata sul presente Contratto);
  - nome e cognome del Titolare;
  - importo della transazione;
  - data e ora della transazione;
  - codice di autorizzazione;
  - descrizione della merce o del servizio acquistati dal Titolare;
  - indirizzo del Titolare;
  - indirizzo di consegna della merce/servizio qualora diverso dall'indirizzo del Titolare;
  - numero di telefono e indirizzo e-mail del Titolare, qualora disponibili;
  - numero telefonico o indirizzo e-mail dell'Esercente dedicato all'assistenza ai Titolari.
- Qualora presente nel documento di vendita, il numero della Carta deve essere riportato indicando solo le prime sei cifre e le ultime quattro ed omettendo le altre; parimenti deve essere omessa la data di scadenza della carta stessa.

## Art. 6 Obblighi dell'Esercente

L'Esercente si obbliga a:

- esplicitare al Titolare della Carta i tempi e le modalità per il recesso (così come previsti dalla vigente normativa in materia) dalla transazione;
- segnalare tempestivamente per iscritto al Titolare eventuali ritardi relativi alla consegna della merce/erogazione del servizio o indisponibilità di magazzino;
- conservare per un periodo di almeno 13 mesi - nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti Internazionali consultabili nel Portale Esercenti del sito [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it) e richiedibili al Servizio Clienti di CartaSi - i seguenti dati relativi all'avvenuta vendita di merci/erogazione di servizi: numero e data di scadenza della carta, nome e cognome del Titolare; codice di autorizzazione; data e ora della transazione; indirizzo del Titolare; indirizzo di consegna della merce/servizio qualora diverso dall'indirizzo del Titolare; copia della ricevuta relativa alla consegna della merce/servizio; inoltre, nel solo caso di vendita "Mail Order", copia del coupon di vendita, o documento equivalente, inviato dal Titolare;
- distruggere i dati sopra indicati una volta consegnata la merce o erogato il servizio oggetto della transazione e trascorso il termine di 13 mesi;
- inviare i dati di cui al precedente punto a CartaSi, in caso di sua richiesta, entro 7 giorni dalla data di ricezione della medesima.

CartaSi si riserva la facoltà di non accreditare o di riaddebitare all'Esercente l'importo delle transazioni concluse senza l'osservanza di detti obblighi e regole.

In particolare, CartaSi avrà il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente medesimo, e potrà riaddebitare allo stesso l'intero importo delle transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari delle Carte CartaSi o di altre corrispondenti di CartaSi, anche ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 206/2005 in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

L'Esercente, appartenente alle categorie merceologiche definite ad alto rischio dai Circuiti, consultabili online sul sito [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it), si impegna a riconoscere ai Circuiti Internazionali un canone annuo per Punto vendita attivato, pari all'importo indicato nel punto "Costo per categorie merceologiche a rischio" delle Condizioni Economiche, richiesto dai Circuiti stessi per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni a distanza. CartaSi si impegna, per tali esercenti, a effettuare le verifiche richieste e a iscriverli negli archivi dei Circuiti Internazionali come richiesto dai Circuiti. E' fatto assoluto divieto all'Esercente di accettare le Carte per la vendita dei beni e/o servizi espressamente indicati dai Circuiti Internazionali e consultabili utilizzando il Portale Esercenti sul sito [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it).

## Art. 7 Trattamento dei dati del Titolare

L'Esercente si impegna a trattare i dati dei Titolari delle Carte nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e delle disposizioni dei Circuiti Internazionali (consultabili nel Portale Esercenti del sito [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it) e richiedibili al Servizio Clienti di CartaSi), che l'Esercente dichiara di conoscere e accettare. L'Esercente si impegna altresì a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al presente Contratto. L'Esercente si impegna inoltre a certificare la propria organizzazione secondo gli standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), utilizzando, se necessario, una società riconosciuta dai Circuiti Internazionali per la valutazione delle problematiche di sicurezza e a mantenere tale certificazione valida nel tempo, secondo le modalità di volta in volta richieste, e a fornire a CartaSi la documentazione comprovante la soddisfazione degli standard di sicurezza previsti dalla certificazione. I requisiti per ottenere tale certificazione sono pubblicati sul sito [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it).

L'accesso ai dati deve essere consentito solo al personale addetto e autorizzato "mediante appropriati meccanismi di autenticazione" al fine di garantire che i dati stessi non vengano distrutti o persi anche in modo accidentale, ovvero utilizzati in maniera illegittima o non conforme alle finalità di raccolta e per evitare l'accesso a tali dati da parte di terzi non autorizzati. I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse da CartaSi e dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro. In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto delle norme in materia di trattamento e conservazione dei dati previste dal presente Contratto, l'Esercente è soggetto al pagamento di una penale, prevista dai Circuiti Internazionali. In conformità a quanto previsto dai Circuiti Internazionali, qualora i danni generati dall'illecito utilizzo dei dati siano superiori al valore della sanzione sopra indicata, CartaSi si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente, addebitando multe e sanzioni.

## Art. 8 Disposizioni finali

Le transazioni effettuate dall'Esercente senza l'osservanza delle modalità e delle condizioni di cui al presente Contratto non sono valide e pertanto non determinano il sorgere di alcun obbligo a carico di CartaSi. Per quanto qui esplicitamente non previsto, valgono, in quanto compatibili, i termini e le condizioni contenuti nelle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente".